

OGGETTO: MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Titolo I

Capo II

- Art. 1.1.2_Gestione telematica delle pratiche edilizie
 - lettera a) da sostituire come segue: “ La presentazione delle istanze preordinate alla formazione di un titolo edilizio, ivi comprese le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni inizio lavori asseverate, avviene esclusivamente in forma telematica attraverso l’apposito sportello SUE accessibile dal sito istituzionale del Comune. Dovranno essere, altresì, trasmesse attraverso il citato sportello telematico, tutte le istanze / comunicazioni supportate dal medesimo strumento.
 - lettera b) da sostituire come segue: “ Tutte le istanze / comunicazioni non supportate dal richiamato sportello telematico, dovranno essere trasmesse all’indirizzo pec dedicato al servizio Edilizia e Urbanistica, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vasto.

- Art. 1.2.1_Autotutela e richiesta riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
 - lettera e): al secondo e terzo periodo, le parole “10 giorni” sono sostituite con “30 giorni”.

- Art. 1.2.4_Sospensione dell’uso e dichiarazioni di inagibilità
 - eliminare l’intera disposizione di cui alla lettera i); la normativa ivi citata – art. 221 R.D. n. 1265/34 è stata abrogata.

Titolo II

Capo I

- Art. 2.1.4_Occupazione suolo pubblico
 - Lett. f) da sostituire come segue: “Viene concessa l’occupazione permanente del suolo pubblico negli interventi di ristrutturazione che prevedano la realizzazione di rivestimenti a capotto termico per il contenimento energetico”.

Capo II

- Art. 2.2.1_principi generali dell’esecuzione dei lavori
 - Inserire, dopo la lettera g) la lettera h): i ponteggi da installare per periodi superiori a 30 giorni, nelle zone di pregio del centro storico di seguito descritte, dovranno essere schermati con teli in pvc decorati con gigantografie riportanti il disegno della facciata dell’edificio oggetto dei lavori. Tale disciplina trova applicazione per gli edifici prospicienti le seguenti strade e piazze del centro storico:
 - Corso Nuova Italia, Piazza Rossetti, Piazza Diomede, Piazza Barbacani, Corso De Parma, Piazza Pudente, Piazza del Popolo, Via Adriatica, Piazza San Pietro, Loggia Amblingh.

Titolo III

Capo I

- Art. 3.1.6.1 _Locali di abitazione _Sezione altezza netta minima dei locali di abitazione
 - lett. d) da sostituire come segue: “i soppalchi, come definiti nell’allegato A, devono possedere i requisiti stabiliti dall’art. 51 delle vigenti N.T.A
- Art. 3.1.6.2 _Uffici, studi, ambulatori_ Sezione altezza netta minima
 - Lett. d) da sostituire come segue: “i soppalchi, come definiti nell’allegato A, devono possedere i requisiti stabiliti dall’art. 51 delle vigenti N.T.A.
- Art. 3.1.6.3 _Locali commerciali
 - lettera d): eliminare la parola “laboratori,”
 - Lettera e): dopo la parola negozi, inserire la parola “ , laboratori”

Capo II

- Art. 3.2.10 _Recinzioni
 - lettera d) sostituire al secondo capoverso le parole “ferro battuto” con le parole “ferro , acciaio” ed al terzo capoverso le parole “ferro battuto” con le parole “ferro, acciaio”
 - Sostituire l’intera disposizione di cui alla lettera e) con la seguente: le recinzioni già parzialmente realizzate potranno essere completate secondo le modalità, le misure ed i materiali precedentemente approvati.

Capo V

- Art. 3.5.1 _Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
 - Lettera q) inserire a conclusione del punto il seguente rimando: “per quanto non espressamente previsto nel presente punto, si rinvia ai contenuti del successivo art. 3.5.9, sezione – canne fumarie.
 - Lettera z) da aggiungere: “Negli interventi di ristrutturazione edilizia i cappotti termici ricadenti su area pubblica non possono avere spessore superiore a cm. 15 comprensivo di intonaci e finiture. Il marciapiede prospiciente la facciata interessata dall’intervento dovrà avere una larghezza minima di cm 100. Dovrà, comunque, essere sempre garantita la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.”
 - Lettera w) da aggiungere: “Gli interventi di cui alla precedente lettera z) ricadenti in zone A1 e A2 del Piano Regolatore (Centro Storico) dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - Spessore massimo di cm 10, comprensivo di intonaci e finiture
 - Larghezza minima del marciapiede, ove presente, cm 100
 - L’intervento è realizzabile solo nelle strade aventi larghezza minima pari a mt. 2
 - L’intervento dovrà essere realizzato sull’intera facciata, tranne i casi in cui la presenza di elementi decorativi non lo renda possibile;

Anche all'interno della Città Storica, disciplinata dal PRCS, sarà possibile eseguire interventi di contenimento energetico, come innanzi descritti, a prescindere dalla classificazione dell'immobile, ma solo sulle facciate prive di elementi decorativi e qualora non comportino pregiudizio all'allineamento delle cortine storiche comprese tra due incroci stradali.

- Art. 3.5.4 _ Allineamenti
 - Da aggiungere in coda al periodo "...da calcolare tra due incroci stradali consecutivi aventi una distanza minima, calcolata tra i cigli bitumati più prossimi, pari a mt. 100.

- Art. 3.5.6_ Coperture degli edifici
 - lettera J): dopo la parola sottostante, inserire “. Nel centro storico l'apertura di lucernari è consentita esclusivamente per il soddisfacimento, nei locali ad uso residenziale, dei requisiti aereo / illuminanti di cui al D.M. 05.07.1975., fermo restando il limite di cui all'art. 49, comma 6 delle vigenti N.T.A.”. Per i locali ad uso non residenziale è ammessa la realizzazione di un unico lucernario per ciascun locale sottostante e comunque nei limiti già innanzi indicati, rinvenibili nelle N.T.A.
 - Lettera K): inserire in fondo al capoverso “ Gli abbaini, vengono computati al fine della determinazione delle altezze del fabbricato laddove l'estensione complessiva dei medesimi sia superiore al 50% della lunghezza della falda del tetto che li ricomprende”.
 - Inserire la Lettera K bis “Ai piani sottotetto è consentita la realizzazione di loggiati e di finestre sui fronti. Non è consentita la realizzazione di balconi.”

Capo VI

- Art. 3.6.10_Disposizioni relative alle aree di pertinenza
 - Lettera g)“tettoie a terra” ultimo capoverso da modificare come segue: “è possibile realizzare tettoie a confine o a distanza inferiore a mt. 5 e comunque non inferiore a mt. 1.5 dal confine, tramite atto con il confinante da registrare, ma non trascrivere”
 - “tettoie terrazzo” penultimo capoverso: “è possibile realizzare tettoie a confine o a distanza inferiore a mt. 5 e comunque non inferiore a mt. 1.5 dal confine, tramite atto con il confinante da registrare, ma non trascrivere”